



2026/491

5.3.2026

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/491 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 marzo 2026**

**che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina e alla Thailandia nell'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di equini e che rettifica gli allegati XIII e XVIII del medesimo regolamento per quanto riguarda le voci relative al Paraguay e agli Emirati arabi uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati e di determinati prodotti lattiero-caseari di camelidi**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Una di dette prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o un loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

- (5) L'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui, per un determinato periodo di tempo ivi indicato, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui alla tabella dell'allegato IV, parte A, punto 3. Per la surra (*Trypanosoma evansi*), detto periodo minimo corrisponde ad almeno 24 mesi. Nel contempo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, tale periodo può essere ridotto per le malattie indicate nell'allegato IV, parte B, alle pertinenti condizioni specifiche ivi indicate. Per la surra (*Trypanosoma evansi*) tali condizioni specifiche riguardano l'assenza di segnalazioni di infezione da tale malattia nello stabilimento di origine degli equini per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione dell'equino nell'Unione e un programma di sorveglianza, riconosciuto dalla Commissione, che dimostri l'assenza di infezione in tale stabilimento di origine nel periodo di sei mesi durante il quale non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*).
- (6) L'Argentina è attualmente elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come rientrante nel gruppo sanitario D, ed è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati, equidi registrati, altri equini non da macello ed equini da macello. Il 9 settembre 2025 l'Argentina ha notificato alla Commissione che la surra (*Trypanosoma evansi*) è presente sul suo territorio dal 21 giugno 2025, pertanto l'ingresso nell'Unione di partite di equini provenienti da tale paese terzo potrebbe essere consentito solo se tali animali soddisfano le pertinenti condizioni specifiche per tale malattia di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'Argentina ha fornito i risultati del suo programma di sorveglianza della surra (*Trypanosoma evansi*) per dimostrare l'assenza della malattia in specifici stabilimenti di origine degli equini per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione degli equini nell'Unione. La Commissione ha valutato positivamente tale programma conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (7) Inoltre la Thailandia figura nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come rientrante nel gruppo sanitario E. L'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati da tale paese terzo è stato autorizzato il 9 giugno 2025 dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/899 della Commissione<sup>(4)</sup>, sulla base dell'esito di un audit<sup>(5)</sup> effettuato in Thailandia dal 27 febbraio al 13 marzo 2024 per valutare i controlli in materia di sanità animale in relazione alle esportazioni di equidi vivi registrati nell'Unione. La Thailandia ha presentato un piano d'azione soddisfacente per conformarsi alle raccomandazioni formulate nella relazione di audit. Inoltre, poiché la surra (*Trypanosoma evansi*) è presente in tale paese terzo, la Thailandia ha fornito informazioni dettagliate sul programma di sorveglianza della malattia conformemente all'allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692. Il programma di sorveglianza è stato valutato positivamente dalla Commissione.
- (8) Alla luce della valutazione positiva dei programmi di sorveglianza della surra (*Trypanosoma evansi*) presentati dall'Argentina e dalla Thailandia, è opportuno autorizzare l'ingresso nell'Unione di partite di equini provenienti da tali paesi terzi a una condizione specifica relativa a ulteriori misure di riduzione dei rischi per la surra (*Trypanosoma evansi*). Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, tali condizioni specifiche sono assegnate dall'Unione, nell'elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati e alle specie e categorie specifiche di animali. La condizione specifica «Programma per la surra», che dimostri, per l'Argentina e la Thailandia, la conformità di tali paesi terzi alle prescrizioni dell'allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dovrebbe pertanto essere inserita nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per questi due paesi terzi. È inoltre opportuno inserire nell'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 una descrizione della condizione specifica «Programma per la surra», conformemente all'allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/899 della Commissione, del 19 maggio 2025, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini (GU L, 2025/899, 20.5.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/899/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/899/oj)).

<sup>(5)</sup> DG(SANTE) 2024-8016, <https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4805>.

- (10) Inoltre nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco di paesi terzi o loro parti, autorizzati all'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione <sup>(6)</sup>, in quanto il regolamento (UE) n. 206/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. A tale riguardo il Paraguay figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 con la garanzia supplementare «A» assegnata a tale paese terzo nella colonna 5 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato. Tuttavia, poiché a causa di un errore detta garanzia è stata omessa nella voce relativa al Paraguay nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, è opportuno rettificare tale allegato per quanto riguarda la garanzia specifica in modo da rispecchiare le condizioni assegnate a tale paese terzo dal regolamento (UE) n. 206/2010.
- (11) Inoltre la tabella di cui all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione <sup>(7)</sup>, in quanto il regolamento (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. A tale riguardo gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come parti degli Emirati arabi uniti autorizzate a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di latte di camelidi che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi. Tuttavia, poiché a causa di un errore l'Emirato di Abu Dhabi è stato omesso dalla voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco di cui all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, è opportuno rettificare tale allegato per rimediare a tale omissione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.

#### Articolo 2

#### **Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

Gli allegati XIII e XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/206/oj>).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/oj>).

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 4 marzo 2026

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

ALLEGATO

PARTE I

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1) la parte 1 è così modificata:

a) la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

|                          |      |   |                                                                                             |                                                               |                             |  |  |  |
|--------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| « <b>AR</b><br>Argentina | AR-0 | D | Cavalli registrati; equidi registrati;<br>altri equini non da macello; equini da<br>macello | EQUI-X, EQUI-Y,<br>EQUI-RE-ENTRY-30,<br>EQUI-RE-ENTRY-90-COMP | Programma per la<br>surra»; |  |  |  |
|--------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|

b) la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

|                           |      |   |                    |                                                       |                           |  |          |            |
|---------------------------|------|---|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|----------|------------|
| « <b>TH</b><br>Thailandia | TH-0 | E | Cavalli registrati | EQUI-X,<br>EQUI-RE-ENTRY-30,<br>EQUI-RE-ENTRY-90-COMP | Programma per la<br>surra |  | 6.4.2020 | 9.6.2025»; |
|---------------------------|------|---|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|----------|------------|

2) nella parte 3, la voce seguente è aggiunta dopo la voce AHS-ZA:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| «Programma per la<br>surra | Il programma di sorveglianza della surra ( <i>Trypanosoma evansi</i> ) è stato riconosciuto dalla Commissione ed è attuato in un paese terzo, territorio o loro zona per dimostrare l'assenza di infezione nello stabilimento di origine degli equini nel periodo di sei mesi precedente la data di spedizione nell'Unione, conformemente all'allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692.» |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

PARTE II

**Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così rettificato:

1) nell'allegato XIII, parte 1, la voce relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:

|                         |      |        |     |                                                     |  |  |             |
|-------------------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------|--|--|-------------|
| « <b>PY</b><br>Paraguay | PY-0 | Bovini | BOV | Frollatura, pH e disossamento<br>Frattaglie escluse |  |  | 17.4.2015»; |
|-------------------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------|--|--|-------------|

2) l'allegato XVIII è così rettificato:

a) nella parte 1, la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

|                            |      |          |                     |  |
|----------------------------|------|----------|---------------------|--|
| «AE<br>Emirati arabi uniti | AE-1 | Camelidi | DAIRY-PRODUCTS-ST»; |  |
|----------------------------|------|----------|---------------------|--|

b) la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

**Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1**

| Nome del paese terzo o territorio | Codice della zona | Descrizione della zona             |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Emirati arabi uniti               | AE-1              | Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai». |